

Legge regionale 18 novembre 2013, n. 35**ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2007, N. 2 (PROMOZIONE, SVILUPPO, VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA, DELL'INNOVAZIONE E DELLE ATTIVITÀ UNIVERSITARIE E DI ALTA FORMAZIONE)**

(Bollettino Ufficiale n. 18, del 20.11.2013)

Art. 1*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 2/2007)*

1. Alla fine della lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: *“nelle piccole, medie e grandi imprese”*.

Art. 2*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 2/2007)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“, anche tramite la sezione ligure dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia (I.N.F.M.)”* sono soppresse.

2. La lettera g) e la lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate.

3. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente: *“l bis) il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine;”*.

4. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“l'Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro (I.S.T.)”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'Ente IRCCS AOU San Martino – IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro”*.

5. Alla fine della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: *“con particolare riferimento ai Poli di Ricerca e Innovazione di cui all'articolo 3 bis”*.

Art. 3*(Modifica all'articolo 5 della l.r. 2/2007)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“tenendo conto in particolare”* sono sostituite dalle seguenti: *“anche tenendo conto”*.

Art. 4*(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 2/2007)*

1. L'articolo 7 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

*“Articolo 7**(Comitato di indirizzo)*

1. E' istituito il Comitato di indirizzo, quale organo consultivo della Giunta regionale in materia di università, ricerca ed innovazione, fatta salva la competenza del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all'articolo 10.

2. La Giunta regionale si avvale del supporto consultivo del Comitato di indirizzo nelle fasi rilevanti del processo di programmazione e monitoraggio nelle materie di cui al comma 1.

3. Il Comitato di indirizzo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa opportuna intesa con gli enti interessati, ed è composto da:

a) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) tre membri designati dall'Università degli studi di Genova;

c) due membri designati dal C.N.R. e in rappresentanza degli altri enti di ricerca presenti sul territorio ligure;

d) un membro designato dall'I.I.T.;

e) un membro designato dall'Unione Regionale delle Province Liguri (URPL);

f) un membro designato dall'Unione delle Camere di Commercio della Liguria;

g) un membro designato dall'associazione degli industriali liguri, un membro designato dalle associazioni degli artigiani liguri, un membro designato dalle associazioni dei commercianti, un membro designato dalle associazioni delle cooperative;

h) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

i) un membro designato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine;

j) un membro designato dal Distretto Tecnologico Ligure dei Sistemi Intelligenti Integrati;”

k) un membro designato dai Poli di Ricerca e Innovazione di cui all'articolo 3 bis;

l) un membro designato dall'Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo;

m) un membro designato dall'Istituto G. Gaslini;

n) un membro designato dall'I.S.I.C.T.;

o) un membro designato dall'Ente IRCCS AOU “San Martino – IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro”.

4. I componenti del Comitato sono scelti, nel rispetto del principio di indipendenza e di assenza di conflitto di interesse, tra personalità di alta qualificazione scientifica o con comprovata esperienza nelle materie di competenza del Comitato stesso e restano in carica per un triennio. La nomina è rinnovabile una sola volta.

5. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni previste, salva l'integrazione successiva.

6. Il Comitato opera a titolo gratuito.”.

Art. 5*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 2/2007)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: *“università,”* è soppressa.

Art. 6*(Inserimento dell'articolo 15 bis della l.r. 2/2007)*

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

*“Articolo 15 bis**(Soggetti ammissibili al finanziamento)*

1. Le domande di finanziamento per la realizzazione degli interventi nel settore della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione possono essere presentate in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato, da imprese che esercitano le attività previste dall'articolo 2195, comma 1, numeri 1, 2 e 3, del codice civile, nonché dalle imprese artigiane di produzione di

cui alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato) e successive modificazioni ed integrazioni e dalle imprese del settore agroalimentare e florovivaistico.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale o attuati attraverso procedure di programmazione negoziata.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 2/2007)

1. L'articolo 16 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

(Costituzione e finalità del Fondo regionale)

1. La Giunta regionale per conseguire le azioni di cui all'articolo 13, lettere g) e h), costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. un Fondo destinato a finanziare:

- a) progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo;
- b) progetti di investimento di innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale, anche finalizzati a migliorare la sicurezza dei processi produttivi e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) progetti di investimento innovativi diretti a favorire processi durevoli di integrazione produttiva e di aggregazione delle imprese;
- d) progetti di start-up di imprese ad alto potenziale tecnologico e di spin-off aziendale.

2. I rapporti tra la Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., inerenti la gestione del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale che definiscono, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

3. Il Fondo può essere implementato con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.”.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 16 bis della l.r. 2/2007)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 16 bis

(Beneficiari del Fondo regionale)

1. Le agevolazioni di cui al Fondo regionale sono concesse a imprese, singole o associate, manifatturiere e di servizi e a centri di ricerca pubblici o privati che concorrono alla realizzazione di progetti, iniziative e azioni con le finalità di cui alla presente legge.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 viene concessa un'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 2/2007)

1. Nella rubrica dell'articolo 17 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di rotazione” sono sostituite dalla seguente: “regionale”.

2. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 16 bis comprensive, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di

finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Art. 10

(Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 2/2007)

1. L'articolo 18 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 11

(Norma transitoria)

1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione costituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi del previgente articolo 16 della l.r. 2/2007 possono essere impiegate per le finalità individuate dal Fondo regionale previsto dal citato articolo 16 così come sostituito dall'articolo 7 della presente legge.